



BLMM81801N "R. ZARDINI" CORTINA D'AMPEZZO  
BLMM81802P "P. F. CALVI" SAN VITO DI CADORE

BLAAB1802E SCUOLA INFANZIA SAN VITO DI CADORE  
BLEEB1804T "DUCA D'AOSTA" CORTINA D'AMPEZZO  
BLEEB1803R SAN VITO DI CADORE

BLEEB1802Q VODO DI CADORE  
BLEEB1801P CIBIANA DI CADORE

I. C. STATALE CORTINA D'AMPEZZO  
Prot. 0008387 del 28/09/2022  
I (Entrata)

A tutto il Personale Docente  
Al DSGA

## Oggetto: attività compatibili e incompatibili con la funzione docente

Si ricorda a tutto il personale docente che, ai sensi dell'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione, a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.

Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio Istituto (art. 508, c.1); il Personale Docente, ove assuma lezioni private per gli alunni appartenenti ad altra scuola, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza (art. 508, c.2); nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove d'esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto (art. 508, c.5); è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari.

Le condizioni e i criteri in base ai quali un'attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego ) sono:

1. temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze nell'impiego;

2. non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento;
3. compatibilità con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
4. attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Si riporta di seguito una sintesi riguardante le attività compatibili e incompatibili con la funzione docente.

Attività **compatibili** che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva:

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato);
- Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero;
- Utilizzazioni economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.;
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita;
- Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando di aspettativa;
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio .

Attività **compatibili** che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva:

L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento:

- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio);
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato;
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi);
- Incarichi come revisore contabile.

### Attività non compatibili:

- Ai docenti non è consentito impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio Istituto (art. 508, c.1);
- Cariche in società costituite a fini di lucro;
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti;
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico.

Sono compatibili a condizione che il lavoratore non superi il 50% dell'orario ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente (circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96):

- Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno;
- Impiego alle dipendenze di privati;
- Tutte le attività compatibili previste per il lavoratori a tempo pieno.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Per situazioni particolari, che non rientrano nelle casistiche sopra elencate, i docenti potranno rivolgersi al Dirigente Scolastico.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott. Paolo Lamon**